

T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione I

Ordinanza 22 ottobre 2008, n. 956

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente, relatore

LUIGI VIOLA Consigliere

CARLO DIBELLO Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2008

Visto il ricorso 1453/2008 proposto da:

...omissis...

conto:

...omissis...

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 27 agosto 2008 n. 1699/2008/II/Div. Ant., notificato il 1 settembre 2008, con cui il Questore della Provincia di Potenza ha vietato al ricorrente "*... di accedere per anni due, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C1 (gironi A e B), C2 (gironi A, B e C), Interregionale (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I), per i campionati regionali della Puglia e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, con salvaguardia al lavoro relativamente*

all'attività agonistica svolta al medesimo..."; nonché di ogni altro atto conseguente, collegato, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota 16 luglio 2008 di avvio del procedimento;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

QUESTURA DI POTERENZA

Udito il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti l'Avv. Pellegrino e l'Avv. dello Stato Tarentini;

Considerato, quanto alla competenza territoriale, che appare evidentemente doversi far riferimento al criterio di collegamento del forum commissi delicti;

Considerato che, il divieto di accesso agli stadi non incide sulla attività di giocatore professionista del ricorrente (Lega Pro, I Divisione, girone B);

Considerato che lo status di giocatore professionista crea un obbligo in più quanto ad evitare situazioni che possono portare negli stadi a problemi di ordine pubblico;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Respinge (Ricorso numero 1453/2008) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 22 Ottobre 2008

Aldo RAVALLI - Presidente, estensore

Publicata mediante deposito in Segreteria il 22 ottobre 2008.